

no essi, tanto rapporto ai Nodari, che avessero nelle cause, quanto per le giornate d' ascolto stabilir quelle regole, e discipline peculiari in qualunque vista, che credessero più adattate al buon andamento delle cause, ed a sollievo delle parti, in riflesso alle circostanze delle persone, e dei luoghi.

IX. S' intenderanno gli Officiali, o V. Officiali Giudici necessarj nelle Cause fino alla contemplata summa di L. 200. in modo che non sia lecito disalveare altrove in offesa della loro autorità, colla nullità degli atti tutti, che venissero altrove incompetentemente praticati per impedire la loro giudicatura.

X. Al caso di parentela, interesse, o di altra eccezione di qualche Officiale, per cui dovesse cacciarsi dalla giudicatura, avrà la medesima autorità il suo immediato Precessore, e se questo pure avesse eccezione, sarà Giudice competente l' Officiale più vicino.

XI. In coerenza dei nostri Statuti, e dell' antichissimo diritto di eleggere il Giudice di appellazione, e avendo l' esperienza fatto conoscere l' eccedente disturbo, e dispendio delle Liti, portate fuori di Provincia, insopportabile dalla povertà di questi Popoli, resta a sollievo, e consolazione dei Popoli stessi, provveduto, che si instituisca, ed elegga un Magistrato di Appellazione, composto di tre persone nazionali, probe, inten-